

### 3. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Con il Decreto Lavoro-Economia 11 luglio 2025, in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, Legge n. 203/2024, è stata modificata la disciplina in materia di Fondi di solidarietà bilaterali. A seguito delle modifiche normative introdotte dall'art. 8, Legge n. 203/2024, si è reso necessario regolamentare il trasferimento delle risorse precedentemente accumulate presso il FIS dalle imprese appartenenti ai settori ora coperti da un Fondo bilaterale specifico.

In particolare, per ciascun Fondo di solidarietà bilaterale costituito successivamente al 1° maggio 2023 ai sensi dell'art. 26, commi da 1 a 7-bis, D.Lgs. n. 148/2015, il Decreto istitutivo del Fondo determina l'ammontare della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore interessato che deve essere trasferita dal FIS, di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 148/2015, al bilancio del nuovo Fondo di solidarietà. Si ricorda che, prima della costituzione del Fondo, le imprese del settore interessato erano tenute a versare la contribuzione al FIS.

Per i Fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per i quali sia già stato emanato il Decreto istitutivo, la quota delle risorse da trasferire sarà indicata da appositi Decreti a seguito di certificazione dell'INPS.

I datori di lavoro del settore del nuovo Fondo hanno comunque l'obbligo di corrispondere al FIS la quota di contribuzione aggiuntiva necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate dal medesimo.